

l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

« Quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organismi di collegamento o di conciliazione, l'azione giudiziaria non è procedibile se non risulti che tali organismi hanno tentato la risoluzione amichevole della controversia e che il tentativo non è riuscito.

« Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

« Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo ».

OLIVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Chiederei all'onorevole ministro se l'azione giudiziaria non possa esser dichiarata improcedibile anche nel caso in cui una associazione appartenga a una organizzazione superiore e questa organizzazione superiore non abbia esperito il tentativo di conciliazione. In altre parole, se domani, in una località qualsiasi del territorio periferico, avviene una controversia tra l'associazione locale dei datori di lavoro e l'associazione locale di operai, prima di adire la magistratura dovrebbe essere obbligatorio l'intervento di organizzazioni centrali per dirimere in via amichevole la controversia. Prima di adire alla magistratura del lavoro sia richiesto l'intervento delle organizzazioni generali, come avviene ora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento all'emendamento, salvo la formulazione.

ROSSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI. È superfluo l'emendamento. Non credo sia utile stabilire questo nella legge; è inteso, come ripetutamente si dice nella legge, che ci sono delle gerarchie sindacali; tutto questo significa anche che una organizzazione generale esiste sempre oltre alle organizzazioni della periferia. È un voler mettere inutilmente una procedura superflua, mentre la legge è già rispettata per il fatto che essendo riconosciuto un organismo centrale, esso ha giurisdizione sulle organizzazioni periferiche.

Piuttosto, giacché ho la parola, chiedo al ministro di fare anche per il secondo capoverso dell'articolo 17 la modifica fatta all'articolo 3 per gli organi di collegamento, adoperando la stessa dicitura.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È naturale.

OLIVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Vorrei fare osservare all'onorevole Rossoni che la legge non considera affatto l'intervento di un'organizzazione superiore, ma ne considera soltanto la esistenza. Siccome è stabilito l'intervento conciliativo della Corte di appello, deve anche essere stabilito un intervento conciliativo delle organizzazioni superiori.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Va bene, bisogna trovare la formula. Ha ragione l'onorevole Rossoni quando dice che l'emendamento Olivetti è implicito nella formula del disegno di legge, perchè quando si dice che la confederazione o la federazione hanno poteri disciplinari sopra le organizzazioni inferiori, si dà indubbiamente ad esse anche il diritto di un controllo sopra tutte le organizzazioni.

La proposta Olivetti va però più in là, perchè dichiara l'azione improcedibile se esercitata dalle associazioni inferiori contro la volontà delle associazioni superiori.

Quindi non è forse inopportuno stabilire esplicitamente una norma di questo genere, perchè non può essere dannoso creare altri organi di conciliazione. Anzi ciò risponde perfettamente allo scopo della legge che vuole arrivare al giudizio definitivo e insindacabile della magistratura del lavoro come *extrema ratio* soltanto nei casi in cui altri mezzi di risoluzione del conflitto non siano possibili.

Accetto quindi l'emendamento Olivetti; non manca che formularlo tecnicamente.

PRESIDENTE. La Commissione è favorevole alla proposta dell'onorevole Olivetti ?